



Città di Martano

Provincia di Lecce

Χώρα Μαρτάννα

Ελλάς τού Δερεντού

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA' DI MARTANO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 11 DEL 9-06-2006
A MAGGIORANZA ASSOLUTA (EX ART.14 STATUTO) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006

INTEGRATO CON L'ART. 5 BIS GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 40 DEL 27-06-2007
A MAGGIORANZA ASSOLUTA (EX ART.14 STATUTO) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2007

MODIFICATO E INTEGRATO CON GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 7 DEL 07-03-2017
A MAGGIORANZA ASSOLUTA (EX ART.14 STATUTO) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI
IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dai principi delle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

Sede

2. Il Consiglio si riunisce nella sala delle adunanze consiliari presso la sede della Città di Martano, in Piazzetta G. Matteotti.
3. Qualora il Consiglio sia convocato per circostanze straordinarie presso una sede diversa da quella abituale, il Presidente del consiglio ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 3

Bandiera e gonfalone

1. Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio, presso la sede municipale viene esposta la bandiera italiana, insieme a quella dell'Unione Europea e a quella con lo stemma della Città di Martano, dal mattino fino al termine della seduta.
2. Nella sala delle riunioni del Consiglio deve essere sempre esposto il gonfalone della Città, dietro il tavolo della Presidenza, insieme alla bandiera italiana e a quella dell'Unione Europea.

Art. 4

Maggioranza e minoranze consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio la maggioranza consiliare è costituita dal Gruppo o dai Gruppi consiliari che al momento delle elezioni erano collegati al candidato proclamato eletto Sindaco della Città di Martano. Le minoranze consiliari sono costituite dagli altri Gruppi diversi da quelli suddetti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5

Presidente del Consiglio

1. La città di Martano ha un Presidente del Consiglio eletto dal Consiglio comunale secondo quanto disposto dal vigente Statuto.
2. Il Presidente del consiglio esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

3. Tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.
4. Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Convoca e presiede il Consiglio; apre e chiude la seduta; concede la parola; pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; annuncia il risultato delle votazioni; firma i verbali del Consiglio insieme al Segretario comunale; assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta in ogni momento, anche a richiesta dei Capigruppo consiliari; può ordinare che sia allontanato dall'aula il Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il Regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento della seduta.
6. Può chiedere agli uffici comunali e agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti.
7. Sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio e dei suoi organi.
8. Cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e con l'Organo di revisione dei conti; al Presidente del consiglio e al Sindaco sono inviati copia dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo e, ai sensi dell'art.30 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, contestualmente alla pubblicazione, copia delle determinazioni dirigenziali adottate.

Art. 5 bis

Fondo della Presidenza del Consiglio Comunale per la promozione della cultura e dei valori del territorio

1. E' istituito il fondo denominato "Fondo della Presidenza del Consiglio Comunale per la promozione della cultura e dei valori del territorio" a cui possono afferire, su richiesta scritta degli interessati, le somme rivenienti dalla rinuncia totale o parziale alla indennità del Presidente del Consiglio Comunale nonché ai gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.
2. La finalità del suddetto fondo è quella di patrocinare e/o promuovere iniziative culturali, sportive e a carattere sociale proposte da singoli cittadini, da associazioni ed enti operanti sul territorio comunale e dalla stessa Amministrazione Comunale.
3. Le somme del suddetto fondo vengono assegnate con delibera della Giunta Comunale su richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale, consultati i Capigruppo consiliari, ai soli fini di cui al precedente comma.
4. Le somme residue risultanti alla fine dell'anno solare sono impegnate sullo stesso fondo per l'anno solare seguente.

Art. 6

Presidente del consiglio – sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, decesso, sospensione o revoca dalla carica di Presidente del consiglio, lo sostituisce nelle funzioni il Consigliere più anziano; più anziano è il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.
2. Nel caso di assenza o impedimento a partecipare anche del Consigliere più anziano, le funzioni di Presidente del consiglio verranno esercitate dal Consigliere anziano più prossimo.

Art. 7

Revoca del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio dura in carica quanto il Consiglio comunale; ai sensi dell'art. 12 ter del vigente Statuto comunale, il Presidente del consiglio, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato prima della scadenza del mandato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del consiglio le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni è capogruppo il consigliere del gruppo considerato "anziano" secondo legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo cui intende aderire.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio, da parte dei consiglieri interessati. La presidenza del gruppo misto, in difetto di accordo, è assunta dal Consigliere più anziano del gruppo stesso. I gruppi possono designare un Vice Capogruppo che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento nelle sue funzioni.
6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Presenza d'atto e comunicazione al Consiglio

1. Della costituzione e della composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente del consiglio prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

Art. 10

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo facoltativo e consultivo del Presidente del

consiglio per le adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente del consiglio, il Segretario comunale.
3. La conferenza è convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.
5. Possono partecipare ai lavori delle Commissioni, come uditori, tutti i Consiglieri.
6. A tutti i Consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni non compete il gettone di presenza.

Art. 12

Collaboratori esterni

1. Su richiesta del Presidente della Commissione Consiliare e sentita la stessa, e previa autorizzazione scritta del Presidente del consiglio, ai lavori delle Commissioni Consiliari possono essere chiamati esterni al fine di fornire un contributo su specifici argomenti.

Art.13

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Presidente del consiglio ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente

decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente della Commissione, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del consiglio e al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 14

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno di tutte le commissioni.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.
4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura del Segretario comunale o dipendente da lui delegato.

Art. 15

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Presidente del consiglio o rinviati dal Consiglio.
2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 16

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente del consiglio convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi della Città.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

Art. 17

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi che non rientrino nelle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio con l'atto di costituzione della Commissione:
 - A. designa i componenti della Commissione;
 - B. indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di esso;
 - C. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.
1. Su proposta del Presidente del consiglio del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine.
Presidente.
2. La Commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, elegge al suo interno il Presidente.
3. La Commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, elegge al suo interno il Presidente.
4. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

sull'attività dell'amministrazione.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti della Città di Martano in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono obbligatoriamente vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane di età.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente. Il Presidente del consiglio nella prima riunione consiliare utile, fissa all'ordine del giorno l'esame della relazione, eventualmente monotematica e a porte chiuse.

Art. 19

Rapporti tra le Commissioni

1. Eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le Commissioni consiliari verranno risolti inappellabilmente dal Presidente del consiglio comunale, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

CAPO V - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 20

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente del consiglio designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente del consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente del consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO III – CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – DIRITTI E DOVERI

Art. 21

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 22

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute di Consiglio e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute di Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 23

Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio, il quale la trasmette al Segretario per l'istruttoria di cui all'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e ne informa la Giunta. Il Segretario, ove richiesto, esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del consiglio trasmessa alla commissione permanente competente per materia, ove composta, la quale esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Presidente del consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. L'emendamento consiste in proposte di modificazioni e/o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione.

Art. 24

Visione e copia degli atti

1. Ciascun Consigliere, in conformità a quanto previsto dalla legge e con l'obbligo del segreto d'ufficio, ha diritto di avere tempestivamente dagli uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che ritiene utili acquisire per l'adunanza consiliare, diritto che può altresì consistere sia nella diretta visione degli atti, sia nel rilascio, senza rimborso spese, di copia di quegli atti che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni ritiene di dover acquisire. Sono fatte salve eventuali, specifiche e diverse prescrizioni in materia sancite dal regolamento sul diritto di accesso agli atti.

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 25

Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 26

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, ed autenticata nei casi previsti dalla legge, indirizzandola al Consiglio comunale.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale procede entro 10 giorni alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 27

Decadenza e rimozione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive o per

cinque volte nel corso dell'anno solare senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Presidente del consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata, ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. In ogni caso, scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni. In ogni caso il Consigliere comunale è tenuto sempre a giustificare per iscritto al Presidente del consiglio l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

2. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
3. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
4. I consiglieri comunali sono rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi o persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico.
5. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'art.59 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale.
6. Il Presidente del consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.28

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art.59 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al predetto T.U.E.L..
2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Presidente del consiglio. Il Presidente del consiglio dispone la notifica di copia del

- provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
 5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Art. 29

Obbligo di astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, il Consigliere comunale deve astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione. Tale divieto comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 30

Responsabilità personale-esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente all'adunanza.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano a tutti i consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 31

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco o dal Presidente del consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

CAPO III - STRUMENTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

Art.32

Attività ispettiva – interrogazioni , interpellanze e mozioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco o agli Assessori, per iscritto e firmate in calce indicando se si chiede risposta scritta o orale, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono sempre presentate e trattate in apertura di seduta.
3. Il Sindaco o l'Assessore da quest'ultimo delegato risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro quindici giorni se deve essere data risposta scritta; se deve essere data risposta orale, questa è data nella prima adunanza di Consiglio immediatamente successiva.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta volta ad avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
5. L'interrogazione può essere anche effettuata verbalmente durante l'adunanza, ma solo dietro autorizzazione esplicita del Presidente del consiglio; si può dare risposta immediata se si dispone degli elementi necessari, in mancanza ci si riserva di dare risposta scritta entro quindici giorni da quello di presentazione.
6. L'interpellanza consiste nella domanda volta ad avere informazioni o spiegazioni circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
7. Le mozioni devono essere presentate sempre per iscritto al Presidente del consiglio, sottoscritte dal consigliere proponente per poter essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
9. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti lo stesso argomento può essere unificato su decisione del Presidente del consiglio sentiti, in sede di Consiglio, i Capigruppo presenti.
10. Eventuali mozioni non discusse sono differite, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consente, alla seduta immediatamente successiva ovvero alla prima seduta utile. Qualora il presentatore o i presentatori della mozione siano assenti, senza giustificato motivo, nel momento in cui la mozione deve essere discussa, questa è dichiarata decaduta dal Presidente del consiglio, che ne dispone il ritiro dall'ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONI

Art. 33

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del consiglio.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
4. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
5. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

Art. 34

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente del consiglio, dal Sindaco, dai Presidenti della commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto, se costituite, sentito il Segretario comunale dell'Ente. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U. 18 agosto 2000 n.267, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Presidente del consiglio comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta. In mancanza di una commissione ad hoc, si esprime in merito il Segretario comunale.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la predetta commissione o, in mancanza il Segretario comunale, ne abbia riconosciuto la competenza.

Art. 35

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce nei giorni stabiliti con atto del Presidente del consiglio, eventualmente previa intesa con i capigruppo consiliari.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente del consiglio che stabilisce giorno ed ora della seduta o di più sedute successive.
3. Nel caso che la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, la domanda scritta dovrà specificare l'argomento o gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio. Il Presidente del consiglio, esaminata la richiesta, stabilisce la data di convocazione del Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio può, eccezionalmente, deliberare di proseguire i propri lavori, fissando la data e l'ora della convocazione per esaurire la discussione sugli argomenti già iscritti all'ordine del giorno, dandone tempestiva comunicazione telegrafica o mediante fax agli assenti.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al terzo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 36

Avvisi di convocazione della seduta di Consiglio – soppressione, rinvio

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta mediante avvisi scritti che dovranno essere recapitati al domicilio dichiarato da ciascun Consigliere; le sessioni ordinarie (per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e della R.P.P.; del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; della verifica degli equilibri di bilancio; delle modifiche statutarie) devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza - calcolando nel computo dei cinque giorni non più di un giorno festivo; lo stesso dicasi per quelle straordinarie che devono essere convocate almeno tre giorni prima. Nei casi di eccezionale urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo di telegrammi o mediante fax con un anticipo di almeno un giorno (24 ore). L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e sempre la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa della convocazione;
 - il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - l'elenco degli argomenti da trattare (l'ordine del giorno);
 - seduta ordinaria, straordinaria o di urgenza;
 - data di prima convocazione o seconda convocazione;
 - la data e la firma del Presidente del consiglio o di chi ne fa le veci.
3. La seduta in seconda convocazione (un terzo dei consiglieri + il sindaco) succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale all'inizio della seduta (metà dei consiglieri + il sindaco), ovvero tolta per mancanza di numero legale nel corso della seduta stessa ed è convocata in un giorno diverso dalla prima rinnovando la convocazione con avvisi scritti ai soli componenti non intervenuti alla prima seduta.
4. Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare, la comunicazione ai Consiglieri andrà fatta entro il giorno precedente la data di convocazione del Consiglio comunale stesso.
5. I consiglieri che non risiedono nel comune hanno l'obbligo di designare con lettera indirizzata al Presidente del consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni

effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 37

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio per il tempo della loro validità e, possibilmente, anche sul sito internet della città di Martano. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. La convocazione del Consiglio per argomenti da trattare con eccezionale urgenza e quelli da trattarsi in aggiunta (integrativi) a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime prescrizioni di cui agli articoli precedenti è dev'essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. Prima della discussione dell'ordine del giorno per cui è stata effettuata la convocazione, possono essere presentati in aula ordini del giorno concernenti argomenti non in esame; sulla loro ammissibilità decide sempre il Consiglio comunale con votazione palese. Essi, ottenuta la votazione favorevole del Consiglio, sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale, secondo l'ordine della loro presentazione.
4. Il Presidente del consiglio può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 38

Deposito e consultazione degli atti

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare, con i relativi pareri in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente a quella contabile, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, nel caso di sessioni ordinarie, cinque giorni prima della seduta di consiglio, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e, almeno ventiquattro ore prima, sia nel caso di eccezionale urgenza che di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.
3. Per l'effettivo esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno inoltre diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere sollecitamente tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato con il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali.
4. All'inizio della seduta consiliare le proposte ed i documenti allegati devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta e ai Consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. L'organo di revisione dei conti ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio, nonché di garantire la presenza su richiesta del Presidente del Consiglio o di almeno un terzo dei consiglieri.

CAPO II – SEDUTE

Art. 39

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è dallo stesso presieduta.
2. Quale primo adempimento il Consiglio procede alla convalida degli eletti. Subito dopo si procede alla elezione del Presidente del consiglio secondo quanto disposto dal vigente Statuto comunale quindi, il Sindaco presta giuramento e comunica la composizione della Giunta.

Art. 40

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono essere trasmesse all'esterno dell'aula consiliare salvi i casi previsti dalla legge.
2. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o disapprovazione. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni; non è consentito l'uso di qualsiasi altro mezzo (videocamere, registratori *et similia*) che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo al normale svolgimento dello stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala delle adunanze, spettano solo al Presidente del consiglio, che li esercita a sua discrezione anche, ove occorra, avvalendosi dell'ausilio dei vigili urbani che presenzieranno, d'ordine, ogni seduta del Consiglio.

Art. 41

Sedute segrete

1. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni riservate o personali o il Consiglio deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta, su proposta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto d'ufficio.
4. Durante la seduta segreta restano presenti in aula soltanto il Presidente del consiglio, il Segretario e i componenti del Consiglio comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 42

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente del consiglio, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei

rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 43

Validità delle sedute e verifica del numero legale

1. La seduta è valida quando nell'aula consiliare è presente la metà dei consiglieri comunali escluso il Sindaco per le sedute di prima convocazione e, la presenza di un terzo dei consiglieri comunali escluso il Sindaco per le sedute di seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e della R.P.P., del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente e della verifica degli equilibri di bilancio è obbligatoria la presenza di un numero di Consiglieri non inferiore a quella prevista per la seduta di prima convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. All'ora indicata nell'avviso di convocazione o, comunque, entro i successivi trenta minuti, il Presidente del consiglio fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
4. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente del consiglio può disporre che si proceda ad un secondo appello entro e non oltre i successivi trenta minuti.
5. Qualora anche al secondo appello il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente del consiglio dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
6. Il Presidente del consiglio, prima di ogni votazione, può verificare che il Consiglio sia in numero legale. Se il numero dei Consiglieri presenti è inferiore, la seduta viene tolta.
7. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale.
8. Il Presidente del consiglio può sempre disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione e fino a 20 minuti; di ciò viene preso atto a verbale.
9. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
10. Ai Consiglieri intervenuti spetta l'indennità di presenza anche in caso di seduta dichiarata deserta.

Art. 44

Apertura, svolgimento e chiusura della seduta

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente del consiglio dichiara aperta la medesima.
2. La seduta si svolge secondo l'ordine dei lavori predisposto dal Presidente del consiglio il quale, può proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato.
3. La modifica dell'ordine dei lavori può anche essere richiesta, sempre per giustificati motivi, da un consigliere qualora nessuno dei componenti del Consiglio si opponga, altrimenti si sottopone al voto del Consiglio comunale.
4. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del proponente, ritirata e discussa in una successiva seduta a seguito di votazione palese del Consiglio comunale.
5. Le sedute sono chiuse dal Presidente del consiglio, di norma, quando è esaurito l'ordine dei

lavori o il tempo programmato per la seduta. In casi particolari e per giustificato motivo, il Presidente del consiglio può procedere alla chiusura anticipata sentiti i capigruppo presenti.

Art. 45

Intervento dei terzi

1. Qualora lo ritenga il Presidente del consiglio, su richiesta del singolo Consigliere possono essere ammessi ad illustrare questioni iscritte all'ordine del giorno funzionari dell'ente.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, al fine di fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Il difensore civico, ove istituito, illustra al Consiglio la relazione annuale.

Art.46

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 47

Polizia nelle adunanze

1. Durante le sedute pubbliche le persone ammesse nell'apposito spazio devono astenersi da ogni possibile manifestazione di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. La Polizia Municipale, cui spetta per legge il potere di mantenere l'ordine, su disposizione del Presidente del consiglio e a suo insindacabile giudizio, allontana dall'aula chiunque rechi disturbo allo svolgimento dei lavori.

Art. 48

Decisioni del Presidente del consiglio

1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e risultino inefficaci i provvedimenti di allontanamento disposti ai sensi del precedente articolo, il Presidente del consiglio dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse fino a quando ciò si renderà necessario.
2. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del consiglio, questi sospende la seduta; se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente del consiglio può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa; in quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato.

Art. 49

Presidenza delle sedute

1. La presidenza delle sedute del Consiglio, le procedure di nomina e di revoca sono disciplinate dallo Statuto, quale carta fondamentale della città di Martano.

Art. 50

Segretario delle adunanze

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario comunale dell'ente. Egli cura il processo verbale della seduta di Consiglio avvalendosi anche di apparecchiature quali la registrazione e/o la stenotipia sotto la direzione e la responsabilità dell'operatore comunale all'uopo designato; esercita tutte le funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e, ove lo ritenga necessario, può chiedere al Presidente del consiglio di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.
2. Il Segretario, su richiesta del Presidente del consiglio, rende parere sugli emendamenti presentati, nonché sui quesiti posti dai singoli Consiglieri.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, lo sostituisce il vicesegretario, ove istituito.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario o di chi lo sostituisce funge da segretario un Consigliere designato dal Presidente del consiglio.

CAPO III – PROPOSTE

Art. 51

Documento programmatico

1. Le linee programmatiche di mandato sono disciplinate dallo Statuto comunale nonché dalle leggi vigenti.

Art. 52

Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) al Presidente del consiglio;
 - b) al Sindaco;
 - c) alla Giunta municipale;
 - d) alle Commissioni consiliari;
 - e) a ciascun Consigliere;
 - f) al Segretario comunale (o segretario-direttore generale);
 - g) a ciascun dirigente/responsabile di servizio;
 - h) ad un numero di elettori residenti non inferiore al 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune (art.36, co.3, dello Statuto).
2. Il Bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, il rendiconto della gestione, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
3. Per ogni proposta di deliberazione devono risultare espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e, ove prevista dalla legge, alla regolarità contabile. Sulle proposte di delibera dovrà essere altresì acquisito il preventivo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti se preventivamente istituite.
4. Le proposte di deliberazioni vengono rimesse al Presidente del consiglio, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D.Lgs.267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile e con il parere di regolarità tecnica favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile, quando invece i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita attraverso il Presidente del

consiglio ai soggetti proponenti invitandoli a riproporla, se del caso, adeguandola ai contenuti delle osservazioni effettuate.

Art. 53

Nomine e designazioni di consiglieri

1. La proposta di delibera, nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, deve essere corredata per ciascun candidato da un curriculum vitae; quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

Art. 54

Fattibilità delle proposte

1. Le proposte aventi ad oggetto piani, programmi generali e settoriali devono essere accompagnate da una o più relazioni tecniche predisposte dagli Uffici competenti che illustrino la fattibilità dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la realizzazione.

CAPO IV – DISCUSSIONE

Art. 55

Comunicazioni del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio della seduta può, in ogni momento, fare brevi comunicazioni al Consiglio su argomenti estranei all'ordine del giorno.

Art. 56

Illustrazione delle proposte

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente del consiglio, è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai singoli Consiglieri sono gli stessi Consiglieri proponenti.
2. Le proposte di deliberazioni sono illustrate dal proponente o da questi sono date per lette salvo motivata opposizione.
3. Il testo della proposta in discussione è quello presentato dal proponente.

Art. 57

Modalità degli interventi

1. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione.
2. Il Consigliere parla dal proprio seggio, stando in piedi e rivolgendosi al Presidente del consiglio ed al Consiglio.

3. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore fatta eccezione per il Presidente del consiglio ai fini di eventuali richiami.
4. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione ed usare un linguaggio corretto e non offensivo nei confronti degli altri.
5. Quando il Presidente del consiglio abbia richiamato per due volte un Consigliere, e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente del consiglio gli interdica la parola. Nei casi più gravi, quando il comportamento del Consigliere richiamato turbi il normale andamento dei lavori, il Presidente del consiglio può espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

Art. 58

Interventi del Presidente del consiglio e dei relatori

1. Il Presidente del consiglio può in qualunque momento prendere la parola per muovere osservazioni o per fornire chiarimenti per debito d'ufficio.
2. In qualunque momento, su consenso del Presidente del consiglio, i relatori possono prendere la parola per fornire chiarimenti utili alla discussione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga emendamenti presentati.

Art. 59

Durata degli interventi

1. Ciascun consigliere può intervenire nella trattazione dello stesso argomento per non più di due volte chiedendo la parola al Presidente del consiglio, che la concede seguendo l'ordine delle richieste. Per ogni intervento sono consentiti periodi di tempo non superiori a quindici minuti e, non superiori a cinque minuti, per la eventuale replica. L'intervento deve riguardare l'argomento in esame. Eccezionalmente, quando gli argomenti rivestano particolare importanza, il Presidente del consiglio può consentire tempi più lunghi anche su richiesta avanzata da uno o più capogruppo.
2. E' sempre consentito un terzo intervento per la dichiarazione di voto.

Art. 60

Fatto personale

1. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per fatto personale; è fatto personale essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuiti fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concretizza.
2. Potranno rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, soltanto il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.
3. L'intervento per fatto personale e la relativa risposta non possono superare il limite di cinque minuti; tali interventi hanno la priorità sulle altre richieste di intervento, fatta eccezione per la mozione d'ordine.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del consiglio di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione alcuna.

Art. 61

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla Legge o al Regolamento, ovvero nel rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche oralmente.
2. Sono inammissibili, e quindi da respingere, le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma 1. A tale scopo il Presidente del consiglio chiede a chi intenda presentare una mozione d'ordine di essere preventivamente informato dell'oggetto, per valutare l'ammissibilità della stessa.
3. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.
4. Sul merito delle questioni sollevate con la mozione d'ordine decide sempre e solo il Presidente del consiglio.

Art. 62

Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere solo prima che inizi la discussione e previa precisazione dei motivi.
2. La discussione può aver luogo soltanto dopo che il Presidente del consiglio ha concesso di parlare per soli cinque minuti a non più di due oratori che ne abbiano fatto esplicita richiesta, uno in favore e l'altro contro. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.
3. Il Presidente del consiglio può ammettere domande per questioni sospensive o per questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito.

Art. 63

Emendamenti agli atti deliberativi

1. Gli emendamenti agli atti deliberativi (proposte di deliberazione) devono essere redatti in forma scritta e firmati dai proponenti. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in iscritto all'Ufficio di Presidenza, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza e sono subito trasmessi dal Presidente del consiglio al Segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.
2. Gli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate devono essere sempre presentati e depositati presso l'ufficio di Segreteria entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza al fine di consentire la formulazione dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge.
3. Ogni consigliere ha facoltà di presentare emendamenti relativi all'oggetto anche all'inizio o

nel corso della discussione ad eccezione degli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate; per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, ove richiesto dal Presidente del consiglio, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, la trattazione della delibera alla luce degli emendamenti proposti, può essere rinviata all'adunanza successiva.

4. Gli emendamenti vanno sempre votati separatamente e prima della proposta oggetto di discussione, dando la precedenza a quelli soppressivi. Terminata la votazione su ogni singolo emendamento, si procede alla votazione dell'intera proposta eventualmente integrata dagli emendamenti via via votati e regolarmente approvati.
5. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Sugli emendamenti presentati in corso di discussione, il Presidente del consiglio, quando ritiene che questi abbiano effetti sostanziali, ossia necessari all'uopo il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del dirigente competente, informa di ciò il Consiglio comunale e dispone la sospensione o il rinvio della discussione.
7. E' consentito ad ogni Consigliere presentare più emendamenti.

Art. 64

Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri, ha facoltà di intervenire il proponente l'atto deliberativo solamente per dichiarare, nel limite di cinque minuti, se mantiene le proprie conclusioni, se accetta o respinge emendamenti presentati o per semplici spiegazioni di fatto. Terminati tali interventi o esauritosi il tempo prestabilito, il Presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione.

CAPO V – VOTAZIONI

Art. 65

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.
2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal Capogruppo o da altro Consigliere a nome del Gruppo per la durata massima di cinque minuti.
3. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio Capogruppo.

Art. 66

Sistemi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Il voto è personale, e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.
3. Le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti persone, che avvengono a scrutinio segreto,

ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

4. La votazione palese avviene per alzata di mano. Alla votazione per appello nominale si procede nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento o su proposta del Presidente del consiglio o di almeno un quinto dei consiglieri. All'appello nominale si risponde ad alta voce sì o no secondo che si voglia approvare o respingere la proposta; i Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.
5. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede o mediante sistema elettronico.
6. Nella votazione con schede il Presidente del consiglio fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto le modalità della votazione; indi ciascun Consigliere può anche depositare personalmente nell'urna la scheda secondo l'appello dei presenti che a tal fine viene fatto dal Segretario.
7. Terminata la votazione, il Presidente del consiglio, con l'assistenza di due scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
8. Nelle votazioni segrete, qualora sorga contestazione sulla validità delle schede, il Presidente del consiglio sottopone la questione al Consiglio, il quale delibera, senza discussione, per alzata di mano. Le schede per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente del consiglio, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.
9. Iniziata la votazione e fino al termine della stessa con la proclamazione del relativo esito, nessun componente il Consiglio può uscire dall'aula consiliare; se dovesse entrare in corso di votazione, si applica quanto previsto al precedente comma 2.

Art. 67

Computo dei voti

1. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. Si computano altresì nel numero dei presenti i Consiglieri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

Art. 68

Modalità ed esito delle votazioni

1. La votazione avviene, normalmente, sul complesso della proposta, salvo i casi in cui si ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli o commi e per i singoli emendamenti; in questi ultimi casi, esaurita la votazione per parti separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta. Se dalla votazione per parti separate risulta respinta l'intera proposta non è necessario procedere alla votazione sul complesso della proposta stessa.
2. Su proposta del Presidente del consiglio, il Consiglio si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parti di esso, comprensivo degli emendamenti approvati.
3. Le proposte di deliberazioni o di altri atti da approvarsi dal Consiglio sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo quando la legge, lo Statuto o il presente Regolamento prevedono maggioranze diverse. In caso di parità di voti la proposta

non è approvata né respinta e può essere riscritta all'ordine del giorno per l'approvazione nella seduta successiva.

4. Se la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino a coprire i posti previsti; in caso di esito negativo, la votazione può essere ripetuta subito dopo la prima fino ad un massimo di tre volte.
5. Se la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
6. Della votazione palese per alzata di mano può sempre chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova intesa ad accertare il risultato stesso; la controprova è disposta dal Presidente del consiglio il quale, dopo aver vietato l'accesso in aula dei consiglieri eventualmente assenti al momento della prima votazione, la fa ripetere con votazione palese per alzata di mano o per appello nominale.
7. Nel caso di irregolarità o di votazione dubbia e comunque quando il numero dei voti espressi risulti non corrispondente a quello dei votanti, il Presidente del consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 69

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - d) la votazione per parti;
 - e) la proposta principale.
2. E' sempre facoltà del Presidente del consiglio derogare l'ordine di votazione degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
 3. E' altresì facoltà del Presidente del consiglio dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.
 4. Il Presidente del consiglio dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi.

Art. 70

Divieto di prendere la parola durante le votazioni

1. Dichiarata aperta la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.
2. Durante tale richiamo il corso delle operazioni di voto rimane sospeso.

Art. 71

Verbalizzazione delle adunanze

1. Di ogni adunanza è esteso a cura del Segretario della seduta il verbale che è firmato dal

Presidente del consiglio e dallo stesso Segretario. Per tale adempimento il Segretario si può avvalere anche di apparecchiature meccaniche quali la registrazione e/o la stenotipia sotto la direzione e la responsabilità di un operatore dell'ufficio di Segreteria all'uopo designato; con la successiva approvazione dei verbali delle sedute precedenti i nastri di registrazione potranno essere regolarmente rimessi in uso.

2. Nel verbale, costituito dal resoconto della seduta, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, devono essere indicati:
 - a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
 - b) il numero dei votanti la proposta;
 - c) il numero e il nome degli astenuti sulla proposta;
 - d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
 - e) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
 - f) i nomi degli scrutatori.
3. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento; se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
4. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei Consiglieri intervenuti e l'esito della votazione con il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
5. Il Presidente del consiglio può sempre disporre che le dichiarazioni non attinenti agli argomenti in discussione non siano riportate nei verbali.
6. Fuori dai casi in cui ci si avvale di apparecchiature meccaniche (registrazione, stenotipia *et similia*), gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso della discussione consiliare sono riportati a verbale esprimendo sinteticamente i concetti espressi da ciascun oratore; ogni componente il Consiglio ha comunque diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune proprie dichiarazioni; in tal caso, l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto, debitamente firmato in calce, depositandolo nelle mani del Segretario comunale.
7. Nel caso in cui ci si avvalga di strumenti meccanici (registrazioni, stenotipia *et similia*) ai fini dell'esatta e fedele verbalizzazione delle sedute di Consiglio, la successiva trascrizione dei verbali non precluderà la pubblicazione della deliberazione consiliare che contenga soltanto il provvedimento deliberato.
7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle con gli *omissis*. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, riportate a verbale.
8. Ogni componente il Consiglio ha anche diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e delle motivazioni del medesimo.
9. Ogni eventuale rettifica è inserita nel verbale della seduta successiva, a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato e sarà depositato presso la Ufficio di Segreteria.

TITOLO V – ISTANZE E PETIZIONI

Art. 72

Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi in materie di competenza del Consiglio sono depositate presso la Segreteria del comune dal presentatore e dal primo firmatario di cui viene accertata e attestata l'identità da parte del dipendente addetto alla ricezione.
2. Le sottoscrizioni devono essere corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei sottoscrittori; della veridicità di tali dati sono responsabili gli stessi sottoscrittori nonché, per tutti, lo stesso presentatore ed essi, in caso di false indicazioni, ne rispondono penalmente.
3. Le istanze e le petizioni sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale sono sottoposte al Consiglio secondo la procedura prevista dal vigente Statuto comunale.
4. Le istanze e le petizioni riguardanti un medesimo argomento non possono essere riproposte se non decorso un anno dalla data di pronuncia del Consiglio su quelle precedentemente presentate.

TITOLO VI - CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 73

Cause di scioglimento ed effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art.141 e 143 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, solo gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio non disciplinati dalla legge, dal vigente Statuto e dal presente Regolamento, decide sempre il Presidente del consiglio.

Art. 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni naturali e

consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito presso la segreteria comunale (art.16, co. 2 e 3 dello Statuto della città di Martano).

2. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale della città di Martano ed ogni altra disposizione regolamentare con esso contrastante ed incompatibile.

Martano addì/...

Il Segretario generale
Dott.ssa PALMA
Anna Pasqualina

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Bandiera e gonfalone
- Art. 4 – Maggioranza e minoranze consiliari

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 5 – Presidente del consiglio
- Art. 5 bis - Fondo della Pres. del C. C. per la promozione della cultura e dei valori del territorio
- Art. 6 – Presidente del consiglio – sostituzione
- Art. 7 – Revoca del Presidente del consiglio

CAPO II – GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 – Composizione
- Art. 9 – Presa d'atto e comunicazione al Consiglio
- Art. 10 – Conferenza dei capigruppo

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 11 – Costituzione e composizione
- Art. 12 – Collaboratori esterni
- Art. 13 – Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 14 – Funzionamento delle commissioni
- Art. 15 – Funzioni delle commissioni
- Art. 16 – Pubblicità dei lavori

CAPO IV – COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 17 – Costituzione e composizione
- Art. 18 – Commissioni d'indagine
- Art. 19 – Rapporti tra le Commissioni

CAPO V – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art. 20 – Designazione e funzioni

TITOLO III – CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – DIRITTI E DOVERI

- Art. 21 – Riserva di legge
- Art. 22 – Doveri dei Consiglieri
- Art. 23 – Diritto di iniziativa su atti deliberativi
- Art. 24 – Visione e copia degli atti

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 25 – Entrata in carica
- Art. 26 – Dimissioni
- Art. 27 – Decadenza e rimozione dalla carica di Consigliere
- Art. 28 – Sospensione dalla carica – sostituzione
- Art. 29 – Obbligo di astensione
- Art. 30 – Responsabilità personale – esonero
- Art. 31 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

CAPO III – STRUMENTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

- Art. 32– Attività ispettiva – interrogazioni , interpellanze e mozioni

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONI

- Art. 33 – Competenza

- Art. 34 – Conflitti di attribuzione
- Art. 35 – Adunanze del Consiglio
- Art. 36 – Avvisi di convocazione della seduta di Consiglio – soppressione, rinvio
- Art. 37 – Ordine del giorno – integrazione, pubblicazione e diffusione
- Art. 38 – Deposito e consultazione degli atti

CAPO II – SEDUTE

- Art. 39 – Prima seduta
- Art. 40 – Pubblicità delle sedute
- Art. 41 – Sedute segrete
- Art. 42 – Adunanze "aperte"
- Art. 43 – Validità delle sedute e verifica del numero legale
- Art. 44 – Apertura, svolgimento e chiusura della seduta
- Art. 45 – Intervento dei terzi
- Art. 46 – Partecipazione dell'assessore non consigliere
- Art. 47 – Polizia nelle adunanze
- Art. 48 – Decisioni del Presidente del consiglio
- Art. 49 – Presidenza delle sedute
- Art. 50 – Segretario delle adunanze

CAPO III – PROPOSTE

- Art. 51 – Documento programmatico
- Art. 52 – Iniziativa deliberativa
- Art. 53 – Nomine e designazioni dei consiglieri
- Art. 54 – Fattibilità delle proposte

CAPO IV – DISCUSSIONE

- Art. 55 – Comunicazioni del Presidente del consiglio
- Art. 56 – Illustrazione delle proposte
- Art. 57 – Modalità degli interventi
- Art. 58 – Interventi del Presidente del consiglio e dei relatori
- Art. 59 – Durata degli interventi
- Art. 60 – Fatto personale
- Art. 61 – Mozione d'ordine
- Art. 62 – Questione pregiudiziale e questione sospensiva
- Art. 63 – Emendamenti agli atti deliberativi
- Art. 64 – Chiusura della discussione

CAPO V – VOTAZIONI

- Art. 65 – Dichiarazioni di voto
- Art. 66 – Sistemi di votazione
- Art. 67 – Computo dei voti
- Art. 68 – Modalità ed esito delle votazioni
- Art. 69 – Ordine delle votazioni

Art. 70 – Divieto di prendere la parola durante le votazioni

Art. 71 – Verbalizzazione delle adunanze

TITOLO V – ISTANZE E PETIZIONI

Art. 72 – Istanze e petizioni

TITOLO VI – CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 73 - Cause di scioglimento ed effetti

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74 – Casi non disciplinati

Art. 75 – Entrata in vigore